

Il testo diffuso l'8/01/01 sulla "Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti." (Stralci)

Per facilitare l'applicazione delle numerose disposizioni contemplate nella legge n. 388 del 23 dicembre 2000, "legge finanziaria per l'anno 2001", pubblicata nel supplemento ordinario n. 219 alla gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, l'Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sulle principali novità.

1. IMPOSTE SUI REDDITI

1.1 ART. 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI RELATIVE ALLA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE E ALLA DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI E DELLE DEDUZIONI.
(omissis)

1.1.2 - DETRAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO.

Con il comma 2 dell'art. 2 della legge finanziaria in commento sono state apportate modifiche, rispetto alla disciplina recata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e alle successive integrazioni apportate dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, con riferimento alla detrazione del 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Con la nuova disposizione si è innanzi tutto disposta la proroga, per l'anno 2001, della detrazione in argomento, che avrebbe dovuto trovare applicazione fino al 31 dicembre 2000 ai sensi dell'art. 6, comma 15, lettera d), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Inoltre viene estesa la tipologia delle spese che danno diritto alla detrazione in questione, inserendo, oltre a quelle già previste, anche le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche relative ad ascensori e montacarichi, o per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a



favorire la mobilità interna ed esterna alle persone portatrici di handicap gravi (art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

La detrazione è ammessa, altresì, in relazione alle spese sostenute per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, quali, ad esempio, l'installazione di sistemi elettronici di allarme ed il montaggio di inferriate antifurto. Il beneficio è esteso alle spese per l'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

(omissis)

1.1.4 COMUNICAZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO

L'art. 2, comma 4, interviene sulle disposizioni procedurali che disciplinano le condizioni per l'esercizio della detrazione d'imposta del 36% delle spese per i lavori di recupero di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997, introducendo una sanatoria per talune ipotesi in cui la preventiva comunicazione relativa all'inizio dei lavori edili, prevista a pena di decadenza dal decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, è stata presentata in data successiva all'effettivo avvio dei lavori.

La nuova disposizione rende valide, limitatamente ai lavori iniziati entro la data del 30 giugno 2000, le comunicazioni tardive, purché comunque inviate ai Centri di servizio delle imposte dirette e indirette entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.

(omissis)

2 IMPOSTE INDIRETTE

(omissis)

2.3 ARTT. 30 E 31 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(omissis)

2.3.3 ALIQUOTA DEL 10% APPLICABILE AI SETTORI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA

L'art. 30, comma 3, proroga al 31 dicembre 2001 le disposizioni dell'art. 7, comma 1, della legge finanziaria per l'anno 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488), in-

trodotte in attuazione della direttiva comunitaria 1999/85 del 22 ottobre 1999, che consente agli Stati di prevedere, per un periodo di tempo limitato, della durata massima di tre anni, aliquote Iva ridotte per settori ad alta intensità di lavoro. Anche per l'anno 2001, pertanto, si rende applicabile l'aliquota del 10 per cento alle prestazioni di assistenza domiciliare, rese da società, imprese individuali, e da enti privati non aventi finalità di assistenza sociale, in favore di minori e di particolari categorie di soggetti adulti (anziani ed inabili adulti, soggetti affetti da disturbi psichici mentali, tossico dipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici) ed alle prestazioni aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo.

Rientrano nell'ambito applicativo della disposizione agevolativa prorogata, che ha carattere temporaneo, le operazioni per le quali non sia già previ-

sto un trattamento di esenzione (art. 10 del DPR n. 633 del 1972), o l'applicazione di aliquote Iva ridotte (Tabella A, parte seconda e terza, allegata allo stesso DPR).

(omissis)

2.3.5 TASSE AUTOMOBILISTICHE - AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI PREVISTE DALL'ARTICOLO DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PSICHICI.

Le agevolazioni previste dall'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in relazione ai veicoli acquistati da parte di soggetti portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, vengono estese anche ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da comportare il riconoscimento dell'indennità di ac-



compagnamento.

La legge n. 449 prevede ai fini dell'Irpef la detrazione del 19 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei veicoli adattati in funzione delle ridotte o impedito capacità motorie permanenti, una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico, e, con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di trentacinque milioni che può essere alternativamente ripartita in quattro quote costanti di pari importo.

Ai fini dell'Iva l'agevolazione consiste nell'applicazione dell'aliquota del 4% sull'acquisto dei veicoli di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, e sulle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli anche non nuovi di fabbrica e

sulle cessioni dei relativi accessori e strumenti. Anche ai fini dell'Iva l'agevolazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo il caso in cui dal pubblico registro automobilistico risulti la cancellazione del veicolo.

Per le cessioni dei veicoli in esame è infine prevista l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Per quanto riguarda l'estensione di tali agevolazioni ai soggetti portatori di handicap psichici si sottolinea che il beneficio è previsto solo in favore di persone non autosufficienti per le quali la condizione di particolare gravità prevista dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ha comportato la necessità dell'assegno di accompagnamento.

Si ritiene che i veicoli destinati a facilitarne la locomozione non sempre necessitano di particolari specifici adattamenti, potendo essere sufficienti anche accessori di serie, qua-





loro questi siano prescritti dalla competente commissione medica.

(omissis)

2.3.9 ALIQUOTA 4% ALLE CESSIONI DI PRODOTTI EDITORIALI PER SOGGETTI NON VEDENTI

L'art. 31, comma 1, lettera d), n. 1 della legge finanziaria modifica il n. 18 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972, il quale prevede l'applicazione dell'aliquota Iva del 4% alle cessioni, tra l'altro, di giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, inserendo tra i prodotti editoriali soggetti alla aliquota ridotta anche quelli realizzati in scrittura braille e quelli realizzati su supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.

Le cessioni di tali beni, che costitui-

scono sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap, erano già soggette alla aliquota del 4%, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del DL n. 669 del 1996, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, se effettuate direttamente nei confronti di soggetti con menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva e del linguaggio, in base alle modalità dettate dal decreto ministeriale 14 febbraio 1998.

Si deve ritenere che, in base alla disposizione in esame l'aliquota del 4% si rende applicabile alle cessioni di tali beni anche se non sono acquistati direttamente dai soggetti non vedenti o ipovedenti purché destinati ad essere utilizzati dai medesimi.

Il n. 2 della disposizione in esame, modificando il n. 35 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633

del 1972, estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 4%, prevista per le prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali anche alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.

(omissis)

2.5 ART. 33 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGISTRO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE

(omissis)

2.5.4 AGEVOLAZIONI PER LA CROCE ROSSA ITALIANA

L'art. 33, al comma 6, dispone, dal 1 gennaio 2001, l'esonero a favore della Croce Rossa Italiana dal pagamento del canone radio dovuto per tutte le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario.

Con tale previsione sono stati estesi alla Croce Rossa i benefici tributari già stabiliti dal comma 16 dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei confronti di altre associazioni operanti nel campo del volontariato e della protezione civile.

(omissis)

2.5.7 ATTI E DOCUMENTI ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO

L'art. 33, al comma 4, interviene nella tabella, allegato B, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, connesso ad atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, modificando l'art. 7, primo comma, e inserendo gli articoli 8-bis e 13-bis.

La modifica all'art. 7 estende alle banche l'esenzione in precedenza stabilita esclusivamente per le ricevute ed altri

documenti relativi ai conti correnti postali diversi da quelli assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'art. 13 comma 2 bis della tariffa annessa al citato DPR 642 del 1972.

Tale modifica ha ampliato l'esenzione anche dal punto di vista oggettivo in quanto risultano ora esenti non solo le ricevute e i documenti relativi ai conti correnti, ma più in generale le ricevute, le quietanze e gli altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche o dalle poste.

L'art. 8-bis introduce una ulteriore esenzione nella tabella, allegato B, per i certificati anagrafici richiesti dalle società sportive su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.

L'art. 13-bis, infine, dispone l'esenzione per il contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti.

Tenuto conto del tenore letterale della norma in commento, l'esenzione non si applica al contrassegno invalidi con il quale viene resa nota l'autorizzazione rilasciata a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche e prevista dal comma 4 del citato art. 381 del DPR n. 495 del 1992.

L'esenzione viene introdotta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 1 gennaio 2001.

(omissis)